



# COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla <b>G.C.</b>	Numero <b>5</b>	Data <b>22-01-2021</b>	<b>COPIA</b>
----------------------	--------------------	---------------------------	--------------

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA UTILIZZO - EX ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004 - PRESSO L'AREA TECNICO MANUTENTIVA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALBINO PER COMPLESSIVE 4 ORE SETTIMANALI - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021.**

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventidue* del mese di *gennaio* alle ore *12:00* nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<i>Presenti/Assenti</i>		
<b>BELLINI ANGELA</b>	<i>SINDACO</i>	Presente
<b>PENZEZZA LUCA GIOVANNI</b>	<i>VICESINDACO</i>	Assente
<b>MOIOLI VERUSKA</b>	<i>ASSESSORE</i>	Presente
<i>Totale Presenti</i>		2
<i>Totale Assenti</i>		1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **DATO ATTO che:**

- il signore Oprandi Enea inquadrato nella Categoria D con posizione economica D5, istruttore direttivo in forza all'Area Tecnico-Manutentiva, ha concluso il suo rapporto di lavoro presso il Comune di Villa d'Ogna dal 01.07.2020 a seguito di pensionamento;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area Tecnico Manutentiva, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico e risorse finanziarie limitate;
- il Comune di Villa d'Ogna intende far fronte alla conseguente carenza di personale qualificato avvalendosi di personale appartenente ad altri comuni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 13.10.2020 è stato approvato l'accordo di collaborazione con il Comune di Albino (Bg) al fine di regolamentare le concrete modalità operative di utilizzazione e la disciplina dei rapporti di lavoro del dipendente Sig Messina Sergio, istruttore direttivo impiegato presso il Comune di Albino (Bg), per il periodo 15.10.2020 – 31.12.2020, per 10 ore settimanali;

### **CONSIDERATO che:**

- il Comune di Villa d'Ogna, con nota prot. 7137 del 10.12.2020, chiedeva all'Amministrazione Comunale di Albino l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Messina Sergio a prorogare il servizio svolto presso l'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Villa d'Ogna per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021, per n. 10 ore settimanali e comunque fino alla data di assunzione di un dipendente da parte di questa Amministrazione;
- con successiva determinazione del Segretario Comunale del Comune di Albino registrata al protocollo comunale in data 22.12.2020 con il progressivo n. 7414, il dipendente Sig. Messina Sergio è stato autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villa d'Ogna per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 4 ore a settimana presso l'ente richiedente;

**RILEVATO** che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

**ATTESO** che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro;

### **RICHIAMATI:**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 che dispone "i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) e le unioni di Comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità di utilizzare il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art.1 - comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D,Lgs n. 165/2001 in base al quale gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;
- il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

**CONSTATATO** che qualora l'utilizzazione del personale, attraverso la disposizione dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionati;

**TENUTO CONTO** che, quindi, l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**PRECISANDO** inoltre che:

- l'incarico non rientra tra i compiti e i doveri d'ufficio attinenti al settore di assegnazione;
- ha carattere saltuario ed occasionale del periodo compreso tra il **01.01.2021** ed il **30.06.2021**;
- che non sussistono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse anche potenziale con le attività attualmente prestate;
- che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo le attività rese nell'interesse dell'Ente di appartenenza;
- che l'incarico sarà svolto fuori dell'orario di lavoro;
- che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l'incarico possa influire in tali attività;
- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Villa d'Ogna e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- si configurano come strumento di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

**VISTI** gli artt. 48 – 124 e seguenti del Titolo VI, capo 1^, del Decreto

Legislativo n. 267 del 18-08-2000;

**RICHIAMATA** la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

**RICHIAMATA** altresì la contrattazione collettiva nazionale di comparto, e in particolare l'art. 4 del CCNL 14.9.2000 e l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

**DATO ATTO** che il presente, essendo mero atto di indirizzo, non necessita di parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge,

## ***DELIBERA***

1. **DI CONVALIDARE** la richiesta, effettuata dal Sindaco protempore Sig.ra Bellini Angela al Comune di Albino dell'utilizzo del dipendente a tempo pieno Sig. Messina Sergio, istruttore tecnico direttivo categoria D3, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021, per n. 4 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Villa d'Ogna;
2. **DI DISPORRE** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Albino per il periodo sopraindicato salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
  - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente sarà articolato in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
  - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.
4. **DI DARE ATTO** che il Comune di Villa d'Ogna dovrà comunicare al Comune di Albino il pagamento del compenso entro 15 (quindici) giorni dallo stesso ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dalla Legge n. 190/2012;

5. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo sarà presunto sarà circa pari a € 2.500,00 (oneri riflessi compresi) oltre ad € 200,00 per rimborso spese sostenute per gli accessi al Comune di Villa d'Ogna;
6. **DI DARE ATTO** che è in corso la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2021/2023 ove viene previsto questo utilizzo;
7. **DI STABILIRE** la durata dell'accordo dal 01.01.2021 al 30.06.2021;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Albino (Bg);
9. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali al fine di consentire l'avvio tempestivo del servizio richiesto.



IL SINDACO

F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LEANDRA SAIA

---

### CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addi, 22-01-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LEANDRA SAIA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addi, 16-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LEANDRA SAIA

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE:** Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 06-02-2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Eugenia Stabilini

---

**Copia conforme** all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
della pubblicazione  
Eugenia Stabilini